La disciplina della gestione delle ceneri da biomassa detta dalla normativa nazionale

LE CENERI DERIVANTI DALLA COMBUSTIONE DELLE BIOMASSE ED IL LORO POSSIBILE IMPIEGO IN ATTIVITÀ DI RECUPERO

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il D.M. 5 febbraio 1998 detta le norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. In particolare, gli allegati 1, 2, 3 dettano le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate.

Tra le varie norme tecniche troviamo anche quelle che disciplinano il recupero delle ceneri di combustione delle biomasse. Tali ceneri, infatti, costituiscono un rifiuto non pericoloso e sono comprese nella categoria "*Rifiuti inorganici provenienti da processi termici*" (codice CER 10.00.00) del Catalogo europeo dei rifiuti. Esse, invece di essere smaltite in discarica, possono accedere a specifiche attività di recupero disciplinate dalla legge.

In particolare, secondo il dettato normativo tali ceneri possono trovare i seguenti impieghi:

A) Recupero in cementifici, industria dei laterizi, recuperi ambientali

13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENTE METALLI O MATERIE ORGANICHE
13.2 Tipologia: **ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini,** legno, pannelli,
fanghi di cartiere [030306] [030399] [100101] [100102].:
13.2.1 Provenienza: impianti di recupero energetico di biomasse, legno e fanghi di cartiera.
13.2.2 Caratteristiche del rifiuto: ceneri costituite principalmente da potassio, calcio, sodio e loro composti; PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb, PCB, PCT < 25 ppm.
13.2.3 Attività di recupero:
a) produzione di conglomerati cementizi [R5];
b) cementifici [R5];
c) industria dei laterizi e dell'argilla espansa [R5];
d) formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato [R5]16 [R10];
13.2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) conglomerati cementizi nelle forme usualmente prodotte;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
c) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

B) Recupero per produzione di compost

16. RIFIUTI COMPOSTABILI
16.1 Tipologia: rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da:
(...)
n) **ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11** [100101] [100102] [100103].
(...)
16.1.1 Provenienza: I rifiuti di cui al punto 16.1 devono derivare rispettivamente da:
(...)
n) impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali.
16.1.2 Caratteristiche del rifiuto:
(...)
n) le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2
16.1.3. Attività di recupero: compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed unificazione della sostanza organica.Il processo deve essere condotto in modo da assicurare:
- il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;
- il controllo della temperatura di processo;
- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa.
La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 0C. La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bio-ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento: (…)
Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio.
16.1.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Compost con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.

C) Produzione di fertilizzanti

18.11. Tipologia: **ceneri di combustione di sansa esausta e da materiali organici vari di origine naturale** [100101] [100102] [100103].
18.11.1. Provenienza: sansifici, impianti di incenerimento o pirolisi.
18.11.2. Caratteristiche del rifiuto: ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose.
18.11.3. Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748.
18.11.4. Caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto: fertilizzante conforme alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.11.

Dunque, in via generale, la norma prevede che le ceneri delle biomasse che possono accedere alle attività di recupero derivino sempre da un trattamento termico avvenuto in impianto, mentre in particolare si prevede la possibilità di un loro utilizzo per la produzione di fertilizzanti ma non si fa alcun riferimento alla possibilità di uno spandimento diretto delle ceneri su suolo.

Valentina Vattani

Pubblicato il 15 marzo 2013

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)